

L'art 62 in sintesi

img-news-art621-8d668e29

Nell'ambito della cessione di prodotti agricoli ed alimentari, l'articolo 62 stabilisce un termine tassativo di 30 giorni per i pagamenti delle merci deteriorabili e di 60 giorni per tutte le altre. Questi termini sono considerati inderogabili e decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa. Nel caso di ritardi e superamento di questi termini la legge prevede interessi maggiorati oltre al rischio di sanzioni pecuniarie molto variabili che partono da un minimo di 500 e arrivano fino a 500mila euro per il debitore inadempiente.

Tra le altre novità importanti da tenere a mente c'è l'obbligo della forma scritta per questo genere di contratti oltre all'inserimento di alcuni dati come la durata e la quantità del prodotto, e anche in questo caso sono previste sanzioni pecuniarie (da 516 a 3000 euro) per inadempienze.

Restano escluse dall'applicazione di queste norme le cessioni al consumatore finale e quelle effettuate con contestuale consegna e pagamento del prezzo.

L'articolo 62 si completa con un elenco di pratiche commerciali scorrette, che vengono espressamente vietate nelle relazioni commerciali tra operatori economici del settore, come ad esempio l'imposizione di condizioni di acquisto o di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose.

In ultimo si è definito che i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012 debbano essere adeguati entro il 31 dicembre anche se le nuove disposizioni sui termini di pagamento e le regole sulle pratiche commerciali scorrette sono applicabili a tutti i contratti in essere, anche in assenza di adeguamento. Scarica la Guida pratica all'art. 62 predisposta da Fipe con i dettagli del provvedimento.

(Si ringrazia Rosa Caterina Cirillo dell'Ufficio Legislativo Fipe)

Articoli correlati:

[L'Art. 62 in sintesi](#)

[Art. 62. Una rivoluzione per il fuori casa?](#)

[Art. 62. La voce degli esercenti](#)

